

I dividendi percepiti da un trust residente a tassazione IRES o IRPEF

La tassazione dei dividendi nazionali cambia sensibilmente se il loro percettore non è una persona fisica residente ma un trust holding nostrano

/ Emanuele LO PRESTI VENTURA

Il trattamento fiscale degli utili distribuiti da una **società di capitali italiana** al socio persona fisica residente non imprenditore muta radicalmente nel momento in cui proprietario delle medesime partecipazioni sia un trust anch'esso residente ed ente non commerciale, non giudicabile altresì fittiziamente interposto rispetto alla predetta persona: il sistema di tassazione previsto a regime, infatti, ovvero la costante applicazione della ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26% ex [art. 27](#) del DPR 600/73, diventa qualcosa di profondamente diverso, variabile, in particolare, come si esporrà a seguire, a seconda soprattutto del carattere "opaco" e/o "trasparente" del trust.

Entrando nel dettaglio e mantenendo, per semplicità, la residenza fiscale italiana di tutti i soggetti potenzialmente chiamati in causa, in entrambi i casi ora prospettati il dividendo percepito dal trust, ove alimentato con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, concorrerà integralmente alla formazione del suo **reddito complessivo**: il tutto ferma la possibile imponibilità al 50% dei pari proventi percepiti dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021 per i trust che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'[art. 1](#) commi 44-47 della L. 30 dicembre 2020 n. 178.

Il reddito complessivo del trust, così determinato, sarà quindi **tassato**:

- in capo al medesimo con l'aliquota ordinaria IRES (cioè il 24%), ove e nella misura in cui lo stesso si configuri "opaco";

- in capo al beneficiario c.d. "individuato", ove e nella misura in cui lo stesso si configuri "**trasparente**" ex [art. 73](#) comma 2 del TUIR, concorrendo, in particolare, alla formazione del relativo reddito complessivo "in ogni caso", e, quindi, prescindendo dalla sua effettiva percezione, "in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali". Nel dettaglio, ove per il beneficiario non operi la presunzione per cui tutto il reddito dal medesimo prodotto si considera d'impresa, si avrà un reddito di capitale ex [art. 44](#) comma 1 g-*sexies* del TUIR, soggetto

per prassi alla ritenuta qui a titolo d'acconto di cui all'[art. 26](#) comma 5 del DPR 600/73.

Del tutto **privo di rilevanza reddituale** sarà, poi, l'accredito diretto, senza titolo di restituzione, da parte del trust ai propri beneficiari della finanza corrispondente al suo reddito complessivo: ciò in presenza sia di trust anche o solo "opachi", per esplicita ammissione della circ. Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007 n. [48](#), che di trust anche o solo "trasparenti", trattandosi, appunto, in questo caso di una mera movimentazione finanziaria.

Nel quadro così tracciato, caposaldo di ogni riflessione circa l'esistenza o meno di un **beneficiario "individuato"** del reddito del trust per gli Uffici deve essere quanto statuito in sede di debutto della nozione dalla circ. n. [48/2007](#) e ripreso, tra le altre, nel 2021 dalla bozza di circolare dell'Agenzia delle Entrate sul trattamento fiscale del negozio, oggi ancora in attesa di pubblicazione: per esso, in particolare, è da intendersi "il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una **capacità contributiva effettiva**", risultando così necessario che "il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza". Di particolare rilievo, poi, è il passaggio della ris. 5 novembre 2008 n. [425](#) secondo cui "La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente e originariamente riferibile ai beneficiari. La riferibilità immediata dei redditi ai beneficiari esclude che vi sia discrezionalità alcuna in capo al trustee in ordine sia alla individuazione dei beneficiari sia alla eventuale imputazione del reddito ai beneficiari stessi. In sostanza, il diritto all'assegnazione del reddito deve nascere *ab origine* a favore di determinati beneficiari".

Su queste basi, è quindi agevole comprendere come, innanzi a dei dividendi nostrani, la ritenuta a titolo d'imposta pari al 26% del dividendo, da cui si è qui partiti, possa divenire, al mutare del socio nei termini sopra esposti, un carico fiscale pari alle **ordinarie aliquote reddituali**: quest'ultimo, a sua volta, sarà (quasi) sicuramente maggiore della prima ove il trust si configuri "trasparente", con altresì beneficiario individuato un contribuente IRPEF residente.